



Unione Europea



Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Siciliana

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Canonico Vincenzo Bascetta”

Via Roma, 42- 95031 – ADRANO (CT)

e-mail: ctic8a200g@istruzione.it PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it

TEL. 095/7692838 Codice Fiscale 80011020874

www.ic2adrano.edu.it

Prot. n. (vedi segnatrice)

Adrano, (vedi segnatrice)

Al personale docente

Al personale ATA

Al Direttore SGA

LORO SEDI

Al sito web

Albo

Atti

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA, prime indicazioni.

Si riportano all'attenzione delle SS. LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invitano pertanto le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni seguenti, a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari per prevenire eventuali criticità.

Personale docente

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via preminente al personale docente.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus, o persone delegate). La vigilanza deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, in quanto la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età degli stessi. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Si riportano gli articoli del Codice Civile inerenti l'obbligo di vigilanza:

Art. 2047 c.c.: ***“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.***

Art. 2048 c.c.: ***“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.***

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Si rammenta, altresì, ai docenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 29, co. 5 del CCNL Scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso.

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per esigenze urgenti, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale Area A del CCNL. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

Pertanto, i docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80).

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 – come si legge nella direttiva eccellente del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Flero – ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Vigilanza durante l’intervallo

Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni.

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo si richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere “attiva”, ovvero:

- la sorveglianza dei docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- bisogna evitare che gli alunni mettano in atto atteggiamenti eccessivamente esuberanti o pericolosi (correre, spingersi, saltare, lanciare oggetti e sassi...) che possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità, per tempi limitati e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli alunni ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza. Gli alunni dovranno essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Vigilanza durante il periodo di mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata al personale in servizio. Ciascun docente, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria classe/sezione e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in classe/sezione accompagnato dal personale docente.

Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando eventuali anomalie ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche al Dirigente, al Coordinatore di classe e, eventualmente, alla FS per il Disagio e la Dispersione, per le opportune comunicazioni alla famiglia.

Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. Il ritardo va sempre annotato sul registro elettronico. In caso di ritardi ripetuti il docente coordinatore è tenuto a contattare la famiglia e ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo (per esempio per cure mediche, visite specialistiche, terapie...) devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori/tutori e segnate, comunque, sul registro elettronico, anche se non vengono conteggiate nel monte ore annuale.

Uscite anticipate

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo (per esempio per cure mediche, visite

specialistiche, terapie...) deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori/tutori.

Lezioni didattiche all'aperto

Le lezioni didattiche all'aperto (per esempio l'attività motoria) possono essere svolte, ma il docente deve avere cura di scegliere un luogo privo di ostacoli e pericoli adottando ogni precauzione atta a prevenire infortuni.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta per garantire il rapporto ogni 10 alunni. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso. E' obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Uscita al termine delle attività didattiche

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine; accompagneranno gli alunni all'uscita al cancello, riconsegnandoli alla famiglia o a persone delegate al ritiro (fatta accezione per gli alunni con autorizzazione all'uscita autonoma).

È importante che i docenti dell'ultima ora ma anche durante i cambi dell'ora, verifichino le condizioni in cui è lasciata la classe e se ci sono stati danneggiamenti, condizioni da segnalare al Referente di plesso.

La vigilanza degli alunni con disabilità

Il docente di classe, il docente di sostegno e l'educatore, devono garantire costante vigilanza sui minori con disabilità prestando attenzione ai casi particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

In casi di particolare necessità, il docente di sostegno e il docente della classe possono essere coadiuvati dal collaboratore scolastico.

Ogni docente, comunque, può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

La vigilanza scolastica nei punti a rischio

È necessario porre particolare attenzione – si legge nella superba direttiva del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Flero – nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- ✓ transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- ✓ presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- ✓ prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- ✓ locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;

- ✓ accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico – che dovranno risultare sempre apribili – il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- ✓ dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza.

Collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo Area A del CCNL Scuola vigente, il personale collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

Cambio dell'ora

Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell'ora di lezione, deve avvenire nel modo più celere possibile e seguire le seguenti procedure:

- Il docente che non ha impegni nell'ora precedente si presenta in aula, appena prima del suono della campanella, per subentrare al collega.
- Se in classe ci sono due docenti (ad es. sostegno e curriculare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curriculare andrà nella classe in cui ha lezione.
- L'insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che il collega subentrante sia arrivato.
- L'insegnante che termina l'ora di lezione e deve andare in un'altra classe e ha la certezza che sia scoperta, deve spostarsi il più rapidamente possibile.

Il personale collaboratore scolastico del corridoio dove sono collocate le aule di sua competenza, ha il compito di collaborare nell'adempimento del dovere di vigilanza durante il cambio dell'ora (Corresponsabilità della Vigilanza).

Casi urgenti/eccezionali

Se un docente, per motivi improrogabili e per pochi minuti, ha necessità di allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il servizio di vigilanza in occasioni particolari (assenze improvvise o senza disponibilità di sostituzione) può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, la ripartizione degli alunni fra le varie classi.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Certi di una fattiva collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Catena Lupo
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate)